



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Rep. n.....

L’anno _____, il giorno ____, del mese di _____, nella sede della Regione Basilicata, in Potenza, innanzi a me, -----, qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata, ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 06/06/1986, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l’art. 48 della vigente Legge Notarile n° 89 del 16/02/1913,

Sono comparsi

la REGIONE BASILICATA con sede in Potenza, Viale della Regione Basilicata n° 4, c.f. 80002950766, P.IVA 00949000765, in persona del Dirigente dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio, -----, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.(in prosieguo denominata “Regione”)

E

la Ditta.....(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente “APPALTATORE”), P.IVA, con sede legale in... (...), via... n. ..., rappresentata, per la stipula del presente atto, da(C.F.) nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società (in prosieguo denominata “Appaltatore”);

I comparenti, delle cui identità sono certo, così costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- PREMESSO -

- che con DGR n. del è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento, con le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2010, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili sede di Uffici dell’amministrazione regionale;

- che la procedura è stata pubblicata sul/ sullain data.....;

- che l’appaltatore, a seguito delle procedure di gara, è risultato aggiudicatario definitivo giusta D. D. n..... del

- che l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto **che si allega al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”** e dagli allegati, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso,

unitamente alla copia dell'offerta economica e dell'offerta tecnica che si allegano al presente quale parte integrante e sostanziale (**sub "B"**).

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni connesse **al servizio di assistenza e manutenzione completa degli impianti elevatori** di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici sede degli Uffici della Regione Basilicata di cui **all'elenco 1 allegato al capitolato speciale d'appalto**.

Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti elevatori e di quant'altro risulti necessario dalla normativa in materia.

Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente Capitolato sono costituiti da ascensori, altri impianti assimilabili a questi ultimi come montascale per disabili (o servoscala) elencati nell'**Allegato 1** del Capitolato.

La Regione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento che in diminuzione al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione delle apparecchiature, secondo quanto descritto all' art. 7 "Variazione delle prestazioni dell'appalto", del capitolato speciale di appalto che si richiama integralmente.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute negli articoli 13-14 e 15 del capitolato speciale di appalto che si intendono integralmente riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto, o di volta in volta impartite dalla Regione:

1) Manutenzione Ordinaria Preventiva (programmata) comprendente:

- **Servizio di controllo periodico**
- **Servizio di assistenza ai tecnici**

2) Manutenzione Ordinaria Correttiva (non programmata) comprendente:

- **Servizio di reperibilità**
- **Servizio di pronto intervento**

3) Manutenzione Straordinaria

2. DISPOSIZIONI GENERALI PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto e, in particolar modo, alle condizioni meglio precisate nei seguenti articoli del Capitolato Speciale d'appalto: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 cui si rinvia integralmente intendendo, in questa sede, riportati, parola per parola quanto contenuto nei medesimi articoli.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata massima di **quattro** anni dalla stipula del contratto.

La Regione Basilicata si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, comunque con preavviso di almeno un mese trasmesso mezzo lettera raccomandata a.r. o fax.

Si rinvia integralmente all'art. 5 del Capitolato Speciale d'appalto.

4. PREZZO

L'ammontare complessivo dell'appalto, costituito da un unico lotto, è pari a € IVA esclusa, di cui € per la manutenzione ordinaria, € per la manutenzione straordinaria ed € 3.792,64 per gli oneri di sicurezza, desunti dal DUVRI, non soggetti a ribasso.

5. REVISIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'articolo 115, del Decreto Legislativo n. 163/2006, dopo il primo anno, su richiesta dell'appaltatore. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, in base ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006. In mancanza dei dati suddetti, la revisione del prezzo viene calcolata sulla base dell'Indice FOI rilevato dall'ISTAT.

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti il canone annuo di **manutenzione ordinaria**, potrà essere emessa dalla Ditta Appaltatrice a conclusione dei controlli a **periodicità semestrale** compiuti su tutti gli impianti, per un importo pari alla somma di metà canone annuo di ogni impianto, esclusi gli impianti aggiunti o eliminati nel periodo, per i quali sarà calcolato l'importo in base ai mesi di effettivo funzionamento.

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti il canone annuo di **manutenzione straordinaria**, potrà essere emessa con **periodicità trimestrale**, o comunque concordata di volta in volta con la Regione, esclusivamente a conclusione dei lavori. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte della Regione o relativa a interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà restituita.

La fattura dovrà essere spedita o consegnata a mano al seguente indirizzo:

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA

Sulla fattura deve essere apposta la dicitura "Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori presenti negli immobili sede di Uffici Regionali- Fattura Commerciale".

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

La REGIONE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'APPALTATORE esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.

E' fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.

Al fine di cui sopra l'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

IBAN

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul sopra indicato conto sono
.....
.....

Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. la risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

7. TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento) , non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di disponibilità presso l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio di fattura regolare a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento quali, ad esempio, il D.U.R.C.

Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile di esecuzione del servizio.

Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dall'APPALTATORE.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al capitolato d'onori, è facoltà della REGIONE compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

8. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di tardiva emissione del mandato di pagamento per causa imputabile alla REGIONE spettano all'APPALTATORE gli interessi di mora calcolati al tasso individuato dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2002.

Gli interessi sono calcolati sulla base della sorta capitale ed è esclusa la rivalutazione monetaria.

Gli interessi di mora suddetti sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art 1224, comma 2 del codice civile.

Quando l'ammontare del corrispettivo dovuto e non corrisposto supera il 10% dell'importo contrattuale massimo ammissibile, l'appaltatore ha facoltà di agire ex art. 1460 c.c. e di chiedere la risoluzione del contratto previa costituzione in mora della Regione.

9. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dell'APPALTATORE sono coperti da apposita garanzia fideiussoria costituita per un importo di € _____, pari al _____

dell'importo contrattuale di cui al precedente art.4, in relazione alla rispettiva quota di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

10. INIZIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dà la disponibilità all'inizio del servizio di che trattasi a partire dal 7° giorno successivo alla data di stipula del presente contratto.

11. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

L'APPALTATORE è obbligato a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

L'APPALTATORE informerà la Regione su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività della Regione.

L'APPALTATORE ha l'obbligo di stipulare apposita polizza per la copertura assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi per colpa inerente e conseguente alla manutenzione degli impianti, secondo le modalità e per i massimali stabiliti all'art. 34 del Capitolato speciale di appalto cui si rinvia integralmente e, all'uopo, esibisce al momento della sottoscrizione del presente contratto le relative polizze.

12. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Amministrazione, in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancato o ritardato, la Regione, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all'appaltatore le spese sostenute.

Nello specifico, la Regione potrà risolvere il contratto con la ditta qualora:

1. si siano rese false dichiarazioni;

2. si verificano gravi inadempimenti contrattuali: infrazione alle clausole di cui all'art. 11; per tre infrazioni relative ai tempi di intervento (art. 18)

3. si riscontrano inadempimenti agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro (infrazione alle clausole di cui all'art. 16 e art. 19).

La Regione, in caso di inadempienze ritenute di lieve entità e comunque quando lo riterrà opportuno, potrà trasmettere richiami formali alla ditta (mezzo raccomandata a.r. o fax). Al terzo richiamo la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto.

Qualora si verificano gravi inadempimenti contrattuali, la regione avrà, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante lettera raccomandata a.r. o fax, come previsto anche al precedente art. 3.

La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto della Regione.

Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata **una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o alla Regione stessa.**

Di seguito si riportano le ipotesi di penali considerate.

In caso di ritardi nell'esecuzione di singoli **interventi non urgenti** (ordinaria e straordinaria) previsti o richiesti la penale sarà pari a **€ 25,00** (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente Capitolato.

Per ritardi o rifiuti di **intervento urgente o di somma urgenza**, verrà applicata una penale di **€ 200** (euro duecento). Al secondo inadempimento di questo tipo tale penale raddoppierà a **€ 400** (euro quattrocento) e al terzo triplicherà a **€ 600** (euro seicento). Al verificarsi del quarto inadempimento la Regione avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre una penale pari a **€ 600** (euro seicento) per ogni ritardo.

Se l'intervento richiesto riguarda il ripristino di **impianto bloccato con passeggeri a bordo** ed esso non viene effettuato nei tempi richiesti, la Ditta Appaltatrice è passibile di una penale di **€ 400** (euro quattrocento).

Nell'eventualità di **mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici**, verrà applicata una sanzione consistente in **€ 100** (euro cento) per ogni giorno di ritardo.

In caso di **mancata assistenza** all'Ente verificatore durante le visite periodiche sarà applicata una penale di **€ 500** (euro cinquecento) per ogni impianto.

Se in occasione della verifica periodica l'Ente verificatore emettesse un **verbale con esito negativo** e divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata alla Ditta Appaltatrice una penale di **€ 100** (euro cento) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato.

Qualora su un impianto si verificasse un **numero di guasti** da comportare il fermo macchina per più di sei volte nel corso di ogni bimestre, ferme restando le altre penalità, la Ditta Appaltatrice sarà passibile di una penalità di **€ 50** (euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi.

Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del **registro di manutenzione** verrà applicata una penale a carico della Ditta Appaltatrice di **€ 50** (euro cinquanta), e di **€ 200** (euro duecento) per il **libretto di impianto**. Resta, inoltre, ferma la facoltà della Regione di agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% del rispettivo intervento ordinario o nel caso di penali su più lavori la somma complessiva sia superiore al 10% dell'importo

contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del Contratto secondo le modalità previste all'art 136 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur rientrando nei limiti indicati, siano tali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, anche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti, su iniziativa del tecnico responsabile del servizio, si potrà procedere alla risoluzione del Contratto, secondo le modalità previste all'art. 136 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

L'ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con la Regione.

13. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Il R.P. valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'appaltatore una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- pronuncia nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri **per più di tre volte**. La risoluzione opera di diritto quando il R.P. comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

16. CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto anche parzialmente.

18. SUBAPPALTO

(se l'impresa ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del 30 % come da

dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato *oppure* da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura.

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' fatto divieto di subappalto.

19. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- **eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;**
- **ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);**
- **ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.**

20. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'APPALTATORE , pro quota, tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

L'APPALTATORE dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

22. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

23. DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione e l'Appaltatore sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

L'APPALTATORE dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e dall'allegato D.U.V.R.I., oltre che dall'offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tutte le comunicazioni tra l'APPALTATORE e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica o via fax.

A tale scopo l'APPALTATORE/ GLI APPALTATORI dichiara/no che il proprio indirizzo e-mail è il seguente.....

L'indirizzo e-mail della REGIONE è il seguente.....

Referente dell'Appaltatore/ di ciascun Appaltatore per il presente contratto, dotato di firma digitale per il fine di cui sopra, è/ sono il Sig.....,

Tutte le comunicazioni effettuate al referente si intendono effettuate all'Appaltatore.

L'APPALTATORE

LA REGIONE _____

L'UFFICIALE ROGANTE _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali: artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

L'APPALTATORE

